

MORRI  
ROSSETTI

# LEGGE DI BILANCIO 2020

**Sugar Tax**  
**Plastic Tax**  
**Digital Tax**

## Legge di bilancio 2020: mappa delle principali novità (terza parte)

La Legge di bilancio per l'anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 157), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45/L della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2020, reca una serie di novità fiscali. **Di seguito se ne riporta una sintesi in materia di imposte indirette.**

### Plastic tax

Viene istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (**MACSI**) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I manufatti - anche la forma di fogli, pellicole o strisce - sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non siano ideati progettati o immessi sul mercato per un utilizzo plurimo durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati **MACSI**:

- i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Al contrario, l'imposta **non è dovuta**:

- sui manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- sui dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'art. 57 della Legge n. 289/2002;
- sui MACSI adibiti a contenere e proteggere i preparati medicinali.

Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è:

- il **fabbricante**, per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato;
- per i manufatti provenienti da **altri Paesi UE, il soggetto residente che li acquista** nell'esercizio dell'attività economica ovvero il **cedente** qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato;
- l'**importatore**, per i manufatti provenienti da Paesi terzi.

L'obbligazione tributaria sorge nel momento dell'**immissione in consumo dei MACSI**, la quale si verifica:

- per i MACSI realizzati nel **territorio nazionale**, all'atto della loro **cessione** ad altri soggetti nazionali;
- per i MACSI **provenienti da altri Paesi dell'Unione europea**:
  - ✓ all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
  - ✓ all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
- per i MACSI **provenienti da Paesi terzi**, all'atto della loro **importazione** definitiva nel territorio nazionale.

L'imposta sui MACSI è fissata nella misura di **€ 0,45 per ogni Kg** di materia plastica contenuta nei MACSI.

L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di **dichiarazioni trimestrali** contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta.

La dichiarazione è presentata dal:

- **fabbricante**, per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato;
- **soggetto** che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica, se provenienti da altri Stati UE,

all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la **fine del mese successivo al trimestre solare** cui la dichiarazione si riferisce.

Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un **consumatore privato**, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il **rappresentante fiscale**.

Nella dichiarazione devono essere indicati i **quantitativi** delle materie plastiche contenuti nei MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI al fine dello **scomputo** dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta è già stata versata da altri soggetti.

Entro lo **stesso termine di presentazione della dichiarazione trimestrale** deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta, tramite modello F24, con la possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

L'imposta **non deve essere versata** qualora l'importo dovuto sia inferiore o pari a **euro 10,00**. In tal caso non occorre presentare neanche la dichiarazione trimestrale.

Nel caso di:

- **MACSI ceduti direttamente dal fabbricante** per il consumo in altri **Paesi UE** ovvero **esportati** dallo stesso soggetto: l'imposta **non è dovuta**. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento;
- MACSI provenienti da **Paesi non appartenenti all'Unione europea**: l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

L'imposta quando risulta indebitamente pagata è rimborsata. Il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di **due anni dalla data del pagamento**.

Il **mancato pagamento dell'imposta** è punito con una sanzione amministrativa che va dal **doppio al decuplo** dell'imposta evasa e non inferiore comunque a **€ 500**.

In caso di **ritardato pagamento dell'imposta** si applica la sanzione amministrativa pari al **30%** dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a **€ 250**.

Per la **tardiva presentazione della dichiarazione** trimestrale e per **ogni altra violazione delle disposizioni** relative all'applicazione dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da **€ 500 ad € 5.000**.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale **entro il mese di maggio 2020**, sono stabilite le modalità attuative della norma, con particolare riguardo tra l'altro all'identificazione dell'ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata della UE, al contenuto della dichiarazione trimestrale, alle modalità di versamento dell'imposta.

Le disposizioni in parola hanno efficacia a decorrere dal **primo giorno del secondo mese successivo** alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo (quindi al massimo decorrenza dal **1° luglio 2020**).

### **Credito d'imposta per le imprese produttrici dei MACSI**

Alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, **produttrici** di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 10%** delle spese sostenute, dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di **€ 20.000** per ciascun beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in **F24** (non si applicano i limiti quantitativi annuali di € 250.000 ed € 700.000).

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Con riferimento alle spese in attività di **formazione** svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse **all'adeguamento tecnologico** sostenute dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente Industria 4.0. Con DM, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, sono definite le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.

### Sugar tax

Viene istituita un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate. Si tratta di prodotti finiti e di prodotti predisposti per essere utilizzati come tali, previa diluizione, **rientranti nelle voci NC 2009 e 2202** della nomenclatura combinata dell'Unione europea (*i.e.* succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) **condizionati per la vendita**, destinati al **consumo alimentare umano** ottenuti con **l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2%** in volume.

L'imposta **non** si applica alle bevande edulcorate cedute **direttamente** dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate.

Sono **esenti** dall'imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti **sia inferiore o uguale a:**

- 25 grammi per litro nei prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Sono **obbligati** al pagamento dell'imposta:

- il **fabbricante**, ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento nel caso di cessioni nazionali;
- l'**acquirente**, nel caso di acquisti intra-comunitari;
- l'**importatore**.

L'imposta è fissata nella misura di:

- **€ 10,00** per ettolitro **per i prodotti finiti**;
- **€ 0,25** per chilogrammo, **per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione**.

L'obbligazione tributaria sorge e quindi l'imposta diventa esigibile:

- all'atto della **cessione, anche a titolo gratuito**, di bevande edulcorate, da parte del **fabbricante nazionale** o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- all'atto del **ricevimento di bevande** edulcorate da parte del soggetto acquirente per i prodotti provenienti da **Paesi appartenenti all'Unione europea**;
- all'atto **dell'importazione definitiva** nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da **Paesi non appartenenti all'Unione europea**.

L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di **dichiarazioni mensili** contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta da presentarsi entro il mese successivo a quello a cui le medesime si riferiscono. **Entro lo stesso termine** deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

L'imposta quando risulta indebitamente pagata è rimborsata. Il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di **due anni dalla data del pagamento**.

Il **mancato pagamento dell'imposta** è punito con una sanzione amministrativa che va dal **doppio al decuplo** dell'imposta evasa e non inferiore comunque a **€ 500**.

In caso di **ritardato pagamento dell'imposta** si applica la sanzione amministrativa pari al **30%** dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a **€ 250**.

Per la **tardiva presentazione della dichiarazione** trimestrale e per **ogni altra violazione delle disposizioni** relative all'applicazione dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da **€ 500 ad € 5.000**.

Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare **entro il mese di agosto 2020**, sono stabilite le modalità attuative della norma, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione trimestrale, alle modalità di versamento dell'imposta.

La disciplina in esame ha effetto dal **primo giorno** del **secondo mese successivo** alla pubblicazione del decreto.

### Digital tax

Con decorrenza dal **1° gennaio 2020** è entrata in vigore l'imposta sui servizi digitali, introdotta dall'art. 1 co. 35 - 50 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

L'imposta si applica **esclusivamente** sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

Di contro, **non si considerano** servizi digitali:

- a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
  - i sistemi dei regolamenti interbancari o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
  - le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici;
  - le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
  - le sedi di negoziazione all'ingrosso;
  - le controparti centrali;
  - i depositari centrali;
  - gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie.
- e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla precedente lettera d);
- f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

L'imposta sui servizi digitali si applica ai **soggetti passivi** che nel corso dell'anno solare precedente rispetto a quello di applicazione della stessa hanno realizzato, singolarmente o a livello di gruppo, congiuntamente:

- un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore ad **€ 750.000.000**;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a **€ 5.500.000**.

L'imposta è dovuta nella misura del **3%** e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

I soggetti passivi devono versare l'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quelli in cui sono stati realizzati i ricavi tassabili (e non più entro il mese successivo a ciascun trimestre).

Gli stessi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati **entro il 31 marzo dello stesso anno.**

\*\*\*\*\*

Per maggiori informazioni, potete contattare Davide Rossetti (**[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)**) Name Partner, o Roberta De Pirro (**[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)**) Responsabile del Centro Studi.



**Per maggiori informazioni,  
potete contattare:  
Davide Rossetti, Name Partner  
([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)),  
o Roberta De Pirro, Responsabile del Centro Studi  
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it))**

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122  
Milan | [MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)